

REGOLAMENTO (CE) N. 1535/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, i prezzi, gli aiuti e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 6, -vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che il prezzo indicativo alla produzione di olio d'oliva deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere stabilito in base ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo rappresentativo del mercato deve essere stabilito in base ai criteri di cui all'articolo 7 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che per garantire al produttore un equo reddito, è necessario fissare un aiuto alla produzione, tenendo conto dell'incidenza esercitata dall'aiuto al consumo solamente su una parte della produzione;

considerando che, in applicazione degli articoli 5, paragrafo 4 e 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, è opportuno determinare le percentuali dell'aiuto alla produzione da destinare, da un lato, al finanziamento delle azioni di miglioramento qualitativo della produzione oleicola e, dall'altro, al finanziamento delle spese occasionate dalle attività delle organizzazioni

riconosciute di produttori o delle loro unioni, ai fini della gestione e del controllo dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE, per ogni campagna oleicola una determinata percentuale dell'aiuto al consumo deve essere destinata, da un lato, al finanziamento di azioni degli organismi professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 di detto articolo e, dall'altro, al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che occorre stabilire tali percentuali per la campagna di commercializzazione 1995/1996; che, tenuto conto del finanziamento già previsto per le azioni di promozione menzionate all'articolo 11, paragrafo 6 di cui sopra, la relativa percentuale è stabilita a zero per la campagna 1995/1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo d'intervento nel settore dell'olio d'oliva sono stabiliti come segue:

- a) prezzo indicativo alla produzione: 383,77 ecu per 100 chilogrammi;
- b) prezzo d'intervento: 191,92 ecu per 100 chilogrammi.

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono all'olio d'oliva vergine corrente con un tenore in acidi grassi liberi espresso in acido oleico, di 3,3 g/100 g.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, il prezzo rappresentativo di mercato dell'olio d'oliva è stabilito a 229,50 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'aiuto alla produzione è stabilito come segue:

- a) aiuto alla produzione: 142,20 ecu per 100 chilogrammi;

⁽¹⁾ GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).⁽²⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 12.⁽³⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.⁽⁴⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.